

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA

c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque

via Tonolli 50

28922 Verbania Pallanza

tel. 0323 518327

fax 0323 55651

posta certificata

commissariatopesca@pec.it

e-mail segreteria

segreteria@commissariatopesca.it

Codice Fiscale

93007650034

ACQUE ITALIANE SOGGETTE ALLA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA SULLA PESCA

ORDINANZE E COMUNICATI IN VIGORE

DATA	N.	Argomento ordinanze	pag.
01/01/15	03/15	Divieto di pesca dell'agone nelle acque italiane del Lago Maggiore	3
01/01/15	05/15	Orari della pesca con attrezzi professionali nelle acque italiane del Lago Maggiore	4
23/04/13	07/15	Regolamento di pesca nell'uso civico di Ranco e Angera	5
01/01/15	08/15	Disposizioni riguardanti l'esercizio di pesca titolari diritti esclusivi nelle acque piemontesi del L. Maggiore	6
01/01/15	09/15	Disposizioni riguardanti il diritto esclusivo di pesca ex Cuzzi e Lamberti in territorio di Suna	7
01/01/15	10/15	Istituzione dell'oasi di protezione della Bruschera in Angera	8
01/01/15	11/15	Zona di protezione "Canneto di Lavena" in Lavena Ponte Tresa	9
01/01/15	12/15	Istituzione zona di protezione "Bozza" nei comuni di Brebbia e Ispra	10
10/11/15	14/15	Protezione popolamenti coregoni, lucioperca, persico e trota nelle acque italiane del Lago Maggiore.....	11
01/01/15	C2/15	Visitatori o spettatori a bordo di imbarcazioni e natanti abilitati alla di pesca professionale o dilettantistica.....	12
08/02/16	C1/16	Impiego delle reti volanti nel Lago Maggiore	13
15/06/16	01/16	Orari della pesca professionale nelle acque italiane del Lago di Lugano	14
16/12/19	02/19	Divieti di pesca allo sbocco e imbocco del F. Tresa a Lavena Ponte Tresa	15
30/11/21	05/21	Norme di pesca professionale nelle acque italiane del L. Maggiore	16
30/11/21	06/21	Norme di pesca dilettantistica nelle acque italiane del L. Maggiore	17
11/04/22	01/22	Libretto segna catture pesca dilettantistica nelle acque italiane della Commissione italo svizzera	18
18/05/23	01/23	Modifica Ordinanza 5/21	19
11/08/23	03/23	Divieto di rilascio siluro nelle acque italiane del Lago Maggiore, Lago di Lugano e Fiume Tresa	20
02/10/23	04/23	Regolamentazione della pesca all'interno della Riserva Naturale di Fondo Toce	21
04/01/24	01/24	Libretto segnacatture per i pescatori operanti con attrezzi professionali nelle acque soggette alla Convenzione italo Svizzera per la pesca.....	23
20/10/24	03/24	Disposizioni in materia di Segnalazione delle imbarcazioni adibite alla pesca nelle acque comuni e degli attrezzi di pesca professionali.....	25
16/11/24	04/24	Disposizioni in materia di periodi di divieto di pesca al luccio, lucioperca e pesce persico nelle acque del Lago Maggiore.....	26
09/12/24	05/24	Proroga periodo di utilizzo attrezzo di pesca professionale "Reet da siluro".....	27
19/12/24	06/24	Norme di pesca dilettantistica nelle acque italiane del L. Maggiore (modifica ordinanza 6/21)	28
19/12/24	C4/24	Modifiche al Regolamento di Applicazione della CISPP ed entrata in vigore del Nuovo regolamento delle semine (Reg_Sem 2025)	29

Verbania, 20 Dicembre 2024

il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere
On. dott. Marco Zacchera



Si ricorda che il corpo dei regolamenti di pesca sportiva e professionale e delle semine nelle acque italo-svizzere è costituito da:

- **Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere** (Legge 22/11/88, n. 530), in vigore dal 01.04.1989 e sue modificazioni.
- **Regolamento di Applicazione per la pesca nelle acque italo-svizzere**, in vigore dal 01.01.2023 e sue modificazioni.
- **Ordinanze del Commissario**, in vigore dal 01.01.2015 e successive modificazioni.
- **Regolamento delle semine**, in vigore dal 01.01.2016 e successive modificazioni.

L'intero quadro normativo è disponibile presso gli Uffici Pesca delle Province del VCO, Novara, Varese e Como, la segreteria del Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca e le Associazioni di Pesca sportiva e professionale, nonché sul sito <http://www.cispp.org/> della Commissione sotto Legislazioni generali.

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323-518327 fax 0323-556513
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
CF 93007650034

Ordinanza n. 03/15

DIVIETO DI PESCA DELL'AGONE NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE

il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- preso atto dei provvedimenti che hanno progressivamente revocato la sospensione cautelativa all'utilizzo a scopo alimentare umano di alcune specie ittiche del Lago Maggiore (Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 38 del 17.04.03; Decreto della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia n. 3989 del 15.03.05, Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 92 del 24.10.06), nonché del perdurare del divieto di consumo alimentare umano di agone disposto a seguito dell'emergenza DDT fin dal 1996;
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530);

dispone

PER TUTTE LE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE

il mantenimento del divieto di pesca per agone.

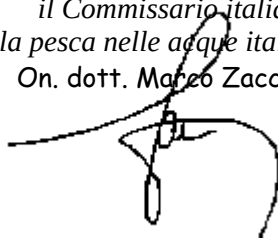
Le specie ittiche proibite eventualmente catturate vive con attrezzi consentiti devono essere rimesse in acqua; quelle rinvenute morte possono essere conservate in barca in appositi contenitori separati da quelli impiegati per il pescato consentito e successivamente consegnate, previo opportuno surgelamento, ai centri di raccolta indicati dai competenti Servizi Veterinari delle ASL.

Si ricorda che la destinazione al consumo alimentare umano o la commercializzazione di agone o di altre specie ittiche proibite alla pesca per la presenza di DDT nelle carni configura un concorso di reati penali ed amministrativi quali le violazioni degli articoli 444 e 650 del Codice Penale in merito al "commercio di sostanze alimentari nocive" e la "inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità".

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal "Regolamento di Applicazione della Convenzione 2015" nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario.

Verbania, 01 gennaio 2015

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere
On. dott. Marco Zacchera*



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323-518327 fax 0323-556513
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
CF 93007650034

Ordinanza n. 05/15

ORARI DELLA PESCA CON ATTREZZI PROFESSIONALI NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- ❑ Ricordate le precedenti disposizioni volte a regolamentare i tempi della pesca con attrezzi professionali nelle acque italiane del Lago Maggiore;
- ❑ ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530) e ad integrazione delle disposizioni del nuovo R.d.A. 2015,

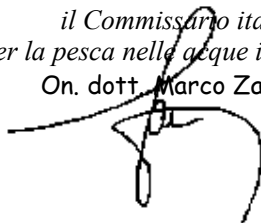
dispone, a partire dal 1° gennaio 2015 e a tempo indeterminato

- ❑ **Nelle giornate ufficialmente riconosciute come festività è vietato calare reti di qualsiasi tipo. Il divieto inizia alle ore 0.00 del giorno festivo e termina all'alba del primo successivo giorno feriale.**
- ❑ **Il divieto non si applica per le reti della categoria "VOLANTE", mentre resta valido per le reti della categoria "DA POSTA".**
- ❑ **Durante le ore diurne, dallo spuntare al tramonto del sole, nel periodo che va dall'inizio del divieto del persico all'inizio del divieto dei coregonidi, è sempre vietato lasciare o mettere in posa reti della categoria "DA POSTA" di qualsiasi tipo.**

Sul sito <http://www.cispp.org/> sono disponibili la "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere", il "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2015" e le vigenti ordinanze del Commissario.

Verbania, 01 gennaio 2015

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323-518327 fax 0323-556513
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
CF 93007650034

Ordinanza n. 07/15

REGOLAMENTO DI PESCA NELL'USO CIVICO DI RANCO E ANGERA

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- tenuto conto della necessità di adeguare la precedente Ordinanza n. 05/13 al nuovo R.d.A. 2015 nonché dei pareri a suo tempo espressi dalla Provincia di Varese e dai pescatori professionisti e residenti utilisti;
- per evitare che il numero eccessivamente elevato degli aventi diritto possa dar luogo ad una pressione di pesca eccedente la locale potenzialità produttiva e che l'addensamento dei pescatori risulti di reciproco impaccio nell'azione di cattura, al fine di regolamentare in modo organico la pesca nelle acque sopra citate,

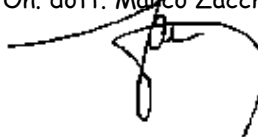
a partire dal 1° gennaio 2015, dispone per le acque dell'Uso Civico le seguenti limitazioni valide esclusivamente per gli utilisti non professionisti

- A. Reti delle categorie "VOLANTE" e "DA POSTA" (punti 1.1 – 1.2 e 2.1 – 2.2 della Tab. 2 del R.d.A. 2015)
 - N. 3 reti da 2.000 maglie cadauna, oppure N. 2 reti da 3.000 maglie, per pescatore singolo
 - N. 6 reti da 2.000 maglie cadauna, oppure N. 4 reti da 3.000 maglie, per due o più pescatori
- B. Reti della categoria "DA FONDO" (punti da 3.1 a 3.3 della Tab. 2 del R.d.A. 2015.)
 - N. 2 reti da 2.000 maglie cadauna, per imbarcazione con un pescatore singolo.
 - N. 4 reti da 2.000 maglie cadauna, per imbarcazione con due o più pescatori.
 - La rete "voltana" (punto 3.1 della Tab. 2 del R.d.A. 2015) è proibita durante il divieto del pesce persico, nonché dal 15 novembre alla fine di febbraio ed inoltre può essere posata unicamente su fondali con profondità massima inferiore ai 35 metri.
- C. Reti della categoria "TRAMAGLIO" per persico (punto 4.1 della Tab. 2 del R.d.A. 2015)
 - N. 3 reti con uno sviluppo massimo totale di 90 metri per imbarcazione con un pescatore singolo, con una tolleranza di 5 metri per ogni rete;
 - N. 6 reti con uno sviluppo massimo totale di 180 metri per imbarcazione con due o più pescatori, con una tolleranza di 5 metri per ogni rete
- D. Nel periodo di divieto di persico e lucioperca è vietata la posa di qualsiasi rete da posta e da fondo.
- E. L'uso delle reti e degli attrezzi professionali è vietato la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali. Nei giorni consentiti, la posa delle reti deve essere effettuata a partire da un'ora prima del tramonto del sole dal 1° aprile al 20 dicembre. Dal 21 dicembre al 31 marzo gli orari saranno fissati dal comitato intercomunale di gestione dell'uso civico.
- F. Tutte le reti da fondo non possono essere lasciate in posa nei giorni in cui è vietata la pesca con attrezzi professionali e comunque le reti debbono essere salpate entro le ore 9.00.
- G. I gestori dell'uso civico potranno istituire l'obbligo di munire le reti di un contrassegno galleggiante che permetta di identificare in modo leggibile il titolare del permesso di pesca; i gestori sono inoltre autorizzati ad assumere provvedimenti restrittivi della presente ordinanza.
- H. L'uso di tutti gli attrezzi professionali non esplicitamente consentiti e regolamentati nella presente ordinanza è sempre proibito. Restano inoltre in vigore tutte le norme previste dalla Convenzione, dal R.d.A. 2015 e dalle altre ordinanze commissariali per il Lago Maggiore.

Sul sito <http://www.cispp.org/> sono disponibili la "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere", il "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2015" e le vigenti ordinanze del Commissario.

Verbania, 01 gennaio 2015

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323-518327 fax 0323-556513
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
CF 93007650034

Ordinanza n. 08/15

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DI PESCA DEI TITOLARI DI DIRITTI ESCLUSIVI NELLE ACQUE PIEMONTESI DEL LAGO MAGGIORE

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- ❑ Visto il Regolamento regionale piemontese recante: "Attuazione dell'articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca)"
- ❑ Preso atto delle prescrizioni previste al 1° comma dell'articolo 26 del citato regolamento: "*I privati titolari dei diritti esclusivi di pesca possono richiedere il rilascio della licenza di pesca professionale solo se in possesso dei requisiti di imprenditore ittico*".
- ❑ Preso altresì atto delle prescrizioni previste al 2° comma dell'articolo 26: "*In attuazione dell'articolo 1, comma 4 della L.R. 37/2006, nelle acque comuni del lago Maggiore dell'Italia e della Svizzera, le Province interessate possono rilasciare ai titolari dei diritti esclusivi di pesca in possesso della licenza di pesca dilettantistica apposita attestazione con l'individuazione degli attrezzi consentiti per l'esercizio di tale diritto, in conformità alle disposizioni del Commissario Italiano per la Pesca nelle acque italo-svizzere*".
- ❑ ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530),

dispone per i titolari dei diritti esclusivi di pesca nelle acque piemontesi del Lago Maggiore compresi nei registri provinciali e che non possiedono i requisiti di imprenditore ittico necessari per il rilascio di licenza di categoria A:

- ❑ **La possibilità di impiego degli attrezzi professionali previsti nella Tabella 2 del Regolamento di Applicazione 2015 della Convenzione con le limitazioni stagionali o locali o di altra natura disposte dalla Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere, dallo R.d.A. 2015 e dalle vigenti ordinanze del Commissario.**
- ❑ **La conferma delle disposizioni previste dalle Ordinanze n. 01/15 e n. 09/15 del 1 gennaio 2015 e successive modificazioni per i titolari del diritto esclusivo di pesca ex Cuzzi e Lamberti in territorio di Verbania Suna, al fine di evitare che il numero elevato degli aventi diritto possa dar luogo ad una pressione di pesca eccedente la locale potenzialità produttiva e che l'addensamento dei pescatori risulti altresì di reciproco impaccio nell'azione di cattura, alterando così il principio del corretto uso dei diritti previsto dal R.D. 8/10/31 n. 1604.**
- ❑ **L'obbligo, secondo le disposizioni assunte dalle Province, di rendicontare il pescato giornaliero sull'apposito libretto per la registrazione delle catture, nonché di segnalare tutte le reti.**

Sul sito <http://www.cispp.org/> sono disponibili la "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere", il "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2015 e le vigenti ordinanze del Commissario.

Verbania, 01 gennaio 2015

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323-518327 fax 0323-556513
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
CF 93007650034

Ordinanza n. 09/15

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA EX CUZZI E LAMBERTI IN TERRITORIO DI VERBANIA SUNA

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- tenuto conto della necessità di adeguare la precedente Ordinanza n. 11/99 al nuovo R.d.A. 2015, al fine di evitare che il numero eccessivamente elevato degli aventi diritto possa dar luogo ad una pressione di pesca eccedente la locale potenzialità produttiva e che l'addensamento dei pescatori risulti altresì di reciproco impaccio nell'azione di cattura, alterando così il principio del corretto uso dei diritti previsto dal R.D. 8/10/31 n. 1604,
- ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere e allo scopo di regolamentare in modo organico la pesca nelle acque sopra citate, conferma le disposizioni in vigore e pertanto dispone per i titolari del diritto, che non siano titolari di licenza di categoria A, le seguenti limitazioni del numero degli attrezzi professionali:

Reti "VOLANTI" e "DA POSTA" (punti 1.1 – 1.2 e 2.1 – 2.2 della Tab. 2 del R.d.A. 2015)

N. 6 reti da 2.000 maglie cadauna, per pescatore singolo.

– **N. 8 reti da 2.000 maglie cadauna, per due o più pescatori.**

– **Il numero massimo di reti consentito si intende come la risultante della somma di ogni tipo di rete messa in posa.**

Reti "DA FONDO" (punti 3.1 – 3.2 – 3.3 della Tab. 2 del R.d.A. 2015)

– **N. 2 reti aventi ognuna una lunghezza massima di 70 metri per pescatore singolo.**

– **N. 4 reti aventi ognuna una lunghezza massima di 70 metri per due o più pescatori.**

Reti "TRAMAGLI" (punti 4.1 e 4.2 della Tab. 2 del R.d.A. 2015)

– **N. 3 reti aventi ognuna una lunghezza massima di 30 metri per pescatore singolo;**

– **N. 6 reti aventi ognuna una lunghezza massima di 30 metri per due o più pescatori**

L'uso di tutti gli attrezzi professionali non esplicitamente consentiti e regolamentati nella presente ordinanza è sempre proibito. Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura valgono altresì le restrizioni di pesca per la zona lacustre circostante la foce dettate dalle Ordinanze n. 01/15 e 03/15 del 01/01/2015 e restano inoltre in vigore tutte le norme previste dalla Convenzione, dal R.d.A. 2015 e dalle altre ordinanze commissariali per il Lago Maggiore. Tali norme sono disponibili sul sito <http://www.cispp.org>.

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con Ordinanza n. 11/99 sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2015.

Verbania, 01 gennaio 2015

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. **Marco Zacchera**



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323-518327 fax 0323-556513
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
CF 93007650034

Ordinanza n. 10/15

ISTITUZIONE DELL'OASI DI PROTEZIONE DELLA BRUSCHERA IN ANGERA

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- ❑ considerato che il Comune di Angera ha richiesto con nota del 11.04.07 l'ampliamento della zona di tutela ittica denominata "della Bruschera", situata nell'insenatura di Angera antistante l'isolino Partegora e già istituita dal 18.10.1988 con ordinanza commissariale n. 08/88,
- ❑ visto il parere favorevole espresso dalla Provincia di Varese con Determinazione n. 4396 del 28 settembre 2007,
- ❑ constatato che l'intera area lacustre destinata alla protezione presenta caratteristiche ambientali idonee per la riproduzione, il rifugio e il mantenimento delle specie ittiche litorali;
- ❑ ai sensi degli articoli 6 ed 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere,

DISPONE

dal 1° gennaio 2015 e a tempo indeterminato

la riconferma dell'Oasi di protezione della Bruschera destinata al ripopolamento, al rifugio e alla tutela ittica, situata nel Lago Maggiore in comune di Angera nell'insenatura dell'isolino Partegora, delimitata a Ovest, verso il lago aperto, dalla linea di demarcazione congiungente il lato Ovest del canneto antistante la piazza Garibaldi con la spiaggia denominata "Cicchirolo" posta di fronte sul lato Sud.

Nell'Oasi è consentita unicamente la pesca con una sola canna per pescatore, con o senza mulinello, esclusivamente dalla riva.

Gli attrezzi professionali dovranno essere collocati oltre la linea del confine della zona protetta in posizione perpendicolare rispetto alla linea stessa.

I confini della zona dovranno essere opportunamente tabellati e segnalati dal Comune di Angera con gavitelli od in altra maniera idonea.

Sul sito <http://www.cispp.org/> sono disponibili la "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere", il "Regolamento di Applicazione della Convenzione" del 1° gennaio 2015" e le venti ordinanze del Commissario.

Verbania, 01 gennaio 2015

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323-518327 fax 0323-556513
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
CF 93007650034

Ordinanza n. 11/15

ZONA DI PROTEZIONE "CANNETO DI LAVENA" IN LAVENA PONTE TRESA (LOCALITÀ FONTANA)

- ❑ preso atto che fin dal 1988 in Lavena Ponte Tresa è stata costituita la zona di protezione denominata "Canneto di Lavena" su proposta dell'Associazione Pescatori dello Stretto di Lavena Ponte Tresa, con i pareri favorevoli della Unione Pescatori del Ceresio, del Comune e della Provincia di Varese,
- ❑ constatato che l'intera area lacustre destinata alla protezione presenta caratteristiche ambientali idonee per la riproduzione, il rifugio e il mantenimento delle specie ittiche litorali;
- ❑ ai sensi degli articoli 6 ed 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere,

***Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,
riconferma dal 1° gennaio 2015, a tempo indeterminato e con le seguenti norme***

- ❑ **il mantenimento della zona di protezione ittica "Canneto di Laveno" - situata nel Lago di Lugano in comune di Lavena Ponte Tresa - che comprende tutto il canneto dall'inizio dello stretto di Lavena (stabile Vecchia Filanda) fino al termine (stabile Grotto del Bagat);**
- ❑ **la zona protetta dovrà essere opportunamente segnalata dall'Associazione Pescatori dello Stretto mediante la posa di gavitelli che delimitino l'area sottoposta a tutela;**
- ❑ **nella fascia compresa tra la riva ed la profondità di 20 metri dal fronte del canneto, vale a dire la zona sottoposta a protezione e segnalata con gavitelli, la pesca è vietata sia da riva che da natante;**
- ❑ **la pesca professionale è consentita esternamente alla zona di divieto di pesca fino ad una distanza di 10 metri dalla segnaletica (gavitelli), purché gli attrezzi di pesca vengano collocati perpendicolarmente rispetto al fronte del canneto.**

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con Ordinanze n. 06/88 e n. 05/98 sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2015.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal Regolamento di Applicazione 2015, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario. Tali norme sono disponibili sul sito <http://www.cispp.org>.

Verbania, 01 gennaio 2015

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323-518327 fax 0323-556513
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
CF 93007650034

Ordinanza n. 12/15

ZONA DI PROTEZIONE "BOZZA" NEI COMUNI DI BREBBIA E ISPRA

- ❑ preso atto che fin dal 1988 su proposta della Giunta Provinciale di Varese è stata istituita una zona destinata alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica denominata "Bozza" situata lungo un tratto di costa del lago Maggiore in territorio comunale di Brebbia ed Ispra;
- ❑ constatato che l'intera area lacustre destinata alla protezione è costituita da uno dei più vasti canneti del lago Maggiore e come tale presenta caratteristiche ambientali particolarmente idonee per la riproduzione, il rifugio e il mantenimento delle specie ittiche litorali;
- ❑ ai sensi degli articoli 6 ed 11 della Convenzione per la Pesca nelle acque italo-svizzere,

***Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,
riconferma dal 1° gennaio 2015, a tempo indeterminato e con le seguenti norme***

- ❑ **il mantenimento della zona di protezione destinata al ripopolamento e alla tutela ittica denominata "BOZZA", che comprende l'area costiera a canneto del Lago Maggiore in territorio comunale di Brebbia ed Ispra.**
- ❑ **In tale zona è vietata la pesca dilettantistica, sia da riva che da natante, per una profondità di 20 metri dal fronte del canneto; inoltre è vietata la pesca professionale per una profondità di 50 metri dal fronte del canneto e gli attrezzi di pesca dovranno essere collocati perpendicolarmente rispetto al fronte del canneto stesso.**

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con Ordinanza n. 07/88 sono abrogate a partire dal 1° gennaio 2015.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal Regolamento di Applicazione 2015, nonché dalle altre vigenti ordinanze del Commissario. Tali norme sono disponibili sul sito <http://www.cispp.org>.

Verbania, 01 gennaio 2015

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323-518327 fax 0323-556513
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
CF 93007650034

Ordinanza n. 14/15

PROTEZIONE POPOLAMENTI DI COREGONI, LUCIOPERCA, PERSICO E TROTA NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE

- al fine di garantire una adeguata protezione e non arrecare disturbi o danni alla riproduzione dei popolamenti di coregone, luccio, lucioperca, persico e trota, sono state rideterminate le regole per l'utilizzo delle reti da fondo d'intesa con i rappresentanti dei pescatori professionisti delle acque italiane del Lago Maggiore;
- pertanto, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione (RDA) del 1° gennaio 2015,

***il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,
revoca l'ordinanza n. 01/15 e a maggior tutela di coregoni, luccio, lucioperca e persico
dispone a tempo indeterminato***

- ❑ La rete da fondo "voltana" per pesce persico da 25-28 mm (Punto 3.1, Tab. 2 del RdA) è vietata dal 15 dicembre al 31 maggio. Il suo impiego dal 15 novembre al 15 dicembre è consentito con l'obbligo di posare la rete a profondità comprese tra 10 e 30 metri.
- ❑ La rete da fondo "reet de bundela" per bondella da 32-43 mm (Punto 3.2, Tab. 2 del RdA) è proibita durante il divieto dei coregoni. Dal 15 marzo al 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo di posa su fondali di profondità superiori a 30 metri. La maglia 32-33 mm è ammessa soltanto dal 24 gennaio al 15 luglio.
- ❑ La rete da fondo "reet de pess blanc" per pesce bianco e lucioperca con maglia ≥ 45 mm (Punto 3.3, Tab. 2 del RdA) è proibita da 15 marzo al 31 maggio. Nel periodo 15 novembre 24 gennaio è fatto obbligo di utilizzare tale rete esclusivamente con maglia ≥ 60 mm, con una lunghezza massima di 360 metri per imbarcazione e posa ad una distanza di almeno 30 metri dalla riva.

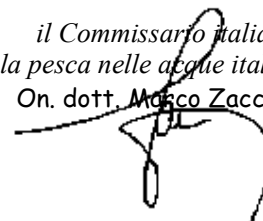
***inoltre a maggior tutela di trota, luccio, persico e lucioperca
dispone a tempo indeterminato***

- ❑ La riconferma della zona di protezione nell'area lacustre compresa tra il Fiume Toce e la linea immaginaria dal ristorante Riviera (ex Beata Giovannina di Suna) alla località Oltrefiume, Torrente Selvaspessa di Baveno. In tale zona, dal 26 settembre al 10 Gennaio di ogni anno, in aggiunta ai periodi di divieto stagionali per le singole specie ittiche, è vietato lasciare o mettere in posa reti delle categorie "VOLANTE" e "DA POSTA" di qualsiasi tipo (Pt. 1 e 2 in Tab.2 del R.d.A. 2015).
- ❑ Dal 15 marzo al 31 maggio di ogni anno, sono proibite la posa di ogni tipo di rete e la pesca professionale e dilettantistica dall'imbarcazione nell'area lacustre antistante la Piana di Fondotoce, racchiusa verso riva dalla linea immaginaria tra la punta della vecchia Osteria San Carlo antistante lo sbocco del canale di Mergozzo nel L. Maggiore e l'Hotel Carillon sulla strada Feriolo-Baveno.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 6 del RDA è proibito tenere in barca attrezzi consentiti in eccesso per numero e/o tipologia a quanto permesso per licenza o patente.

Verbania, 10 novembre 2015

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323-518327 fax 0323-556513
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
CF 93007650034

Comunicato n. C2/15

VISITATORI O SPETTATORI OCCASIONALI A BORDO DI IMBARCAZIONI ADIBITE ALLA PESCA PROFESSIONALE E DILETTANTISTICA

È stato richiesto a questo Commissariato un chiarimento circa la legittimità di poter esercitare la pesca professionale o dilettantistica da natanti in presenza di persone estranee all'attività di pesca che desiderano assistere a tali operazioni.

A seguito delle opportune verifiche e previa comunicazione agli organismi di controllo,

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

rende noto

che è possibile accogliere visitatori o spettatori a bordo di imbarcazioni e natanti adibite alla attività di pesca professionale o dilettantistica, fatte salve tutte le prescrizioni previste dalla normativa legate alla nautica ed alla sicurezza. Ovviamente i trasportati "occasionalmente" non potranno in alcun modo collaborare alle attività di pesca se non sono in possesso di idonea licenza e di eventuali necessari permessi dei concessionari o proprietari dei diritti di pesca.

Verbania, 01 gennaio 2015

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323-518327 fax 0323-556513
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
CF 93007650034

Comunicato n. C1/16

IMPIEGO DELLE RETI VOLANTI

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

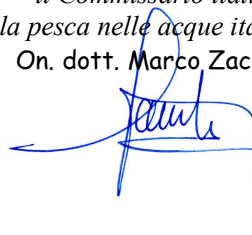
a seguito di approfondita discussione nella riunione del 2 febbraio 2016 la Delegazione italiana della Commissione italo svizzera per la pesca precisa la corretta interpretazione della nota 1, secondo capoverso, della Tabella 2 del Regolamento di Applicazione onde risolvere qualsiasi dubbio sull'impiego delle RETI VOLANTI. Si precisa pertanto che:

- ❑ **Non è mai permessa la posa di due tese da 750 metri dello stesso attrezzo, intendendo per "attrezzo" le reti volanti descritte in Tab. 2 nei punti 1.1 (Riadaresc maglia ≥ 37 mm) e 1.2 (Reet da bundela, maglia 32-35 mm) ciascuna delle quali deve considerarsi uno specifico attrezzo.**
- ❑ **Si possono quindi posare due tese fino ad un massimo di 1500 metri purchè di due attrezzi diversi (punti 1.1 e 1.2 della Tab. 2) comunque sempre nel rispetto della lunghezza massima consentita per ciascun attrezzo (750 metri).**
- ❑ **Di conseguenza, dal 24 gennaio al 15 luglio, quando è permesso l'uso della Reet da bundela da 32-35 mm (Pt. 1.2) per una lunghezza massima di 1000 metri, in aggiunta è consentita esclusivamente la posa della rete Riadaresc maglia ≥ 37 mm (Pt. 1.1) per una lunghezza massima di 500 metri o comunque fino alla concorrenza complessiva dei 1.500 metri di reti volanti per pescatore.**

Si ricorda che a norma dell'art. 6 del RdA "Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le rive, sono vietati il trasporto e la detenzione degli attrezzi e dei mezzi di pesca non permessi salvo provare che non siano destinati all'esercizio della pesca. Inoltre ai pescatori professionisti è proibito tenere in barca attrezzi consentiti in eccesso per numero e/o tipologia a quanto permesso per licenza o patente".

Verbania, 08 febbraio 2016

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

UFFICIO E RECAPITO CORRISPONDENZA

Segreteria Commissariato italiano per la pesca
c/o CNR Istituto per lo Studio degli Ecosistemi
Largo Tonolli, 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323-518327 fax 0323-556513
e-mail segreteria: a.calderoni@ise.cnr.it

SEDE LEGALE

Provincia del Verbano Cusio Ossola
via S. Remigio 28922 Verbania Pallanza
CF 93007650034

Ordinanza n. 01/16

ORARI DELLA PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO DI LUGANO

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- ❑ viste le richieste dei pescatori professionali del Lago di Lugano di parificare l'orario della posa e della levata delle reti sull'intero Lago di Lugano;
- ❑ tenuto conto del parere favorevole della Commissione del 13 giugno 2016, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530) e ad integrazione delle disposizioni del Regolamento di Applicazione 2015,

dispone, a partire dal 1° luglio 2016 e a tempo indeterminato

- la posa e la levata degli attrezzi professionali nelle acque italiane del Lago di Lugano dovrà essere effettuata secondo i seguenti orari:

<i>MESI</i>	<i>POSA a partire dalle ore</i>	<i>LEVATA del giorno successivo, entro le ore</i>
gennaio – febbraio	15.30	9.30
marzo – aprile	16.30	8.30
maggio – giugno – luglio – agosto	16.30	7.30
settembre	16.30	8.30
ottobre	16,00	8.30
novembre - dicembre	15.30	9.30

- Le ore indicate si riferiscono all'ora solare; durante il periodo in cui vige l'ora legale, gli orari sono posticipati di 1 ora;
- L'attività di pesca con attrezzi professionali è sospesa dalle ore 12.00 del sabato alle ore 12.00 dell'ultimo successivo giorno festivo.
- Fatti salvi gli orari di posa e levata indicati in tabella, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre le reti da fondo e i tramagli possono essere posati e levati senza limitazione di orario nei giorni feriali, escluso il sabato. La posa non può comunque avvenire nello stesso luogo della levata che va effettuata quotidianamente.

Le precedenti disposizioni relative all'argomento, assunte con Ordinanza n. 06/15 sono abrogate a partire dal 31 giugno 2015.

Per quanto riguarda le ulteriori limitazioni stagionali o locali o di altra natura si rimanda a quanto disposto dalla "Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere" Legge 22/11/88 n. 530 e dal Regolamento di Applicazione vigente, nonché dalle ordinanze del Commissario. Tutte le norme sono disponibili sul sito <http://www.cispp.org>.

Verbania, 15 giugno 2016

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA
COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA

c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque
via Tonolli 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323 518327 fax 0323 55651

posta certificata commissariatopesca@pec.it

e-mail segreteria alcide.calderoni@irsa.cnr.it

Codice Fiscale 93007650034

Ordinanza n. 02/19

DIVIETI DI PESCA ALLO SBOCCO E IMBOCCO DEL FIUME TRESA A LAVENA PONTE TRESA

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

- ❑ Richiamata la richiesta del Comune di Lavena Ponte Tresa in data 11 giugno 2009 di trasformare il divieto temporaneo di pesca sul Fiume Tresa nel tratto Argine Lungo Tresa – Piazza Europa – Piazza Mercato in divieto di pesca a tempo indeterminato.
- ❑ preso atto che la zona è interessata dal canale di passaggio per pesci e che è quindi necessario tutelare l'ittiofauna all'imbocco e sbocco della scala di monta;
- ❑ tenuto conto del parere Commissione italo svizzera per la pesca nella seduta del 24 aprile 2019 favorevole ad un riordino delle zone di divieto all'imbocco del Tresa previo accordo tra le Associazioni di pesca italiane e svizzere nonché delle norme a tutela della sicurezza doganale;
- ❑ preso atto del parere favorevole dei Commissari sull'accordo unanime per il riordino complessivo dei divieti di pesca all'imbocco e sbocco nel F. Tresa";
- ❑ ai sensi degli articoli 11 e 12 della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere,

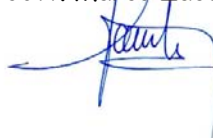
dispone a partire dal 1° gennaio 2020

- 1. La conferma del divieto di pesca dal Ponte della Dogana e dalle aree doganali immediatamente adiacenti, nella fattispecie le piattaforme d'attracco natanti e i camminamenti attorno agli edifici doganali.**
- 2. Al di sotto delle arcate del Ponte della Dogana resta in vigore il divieto di navigazione già esistente.**
- 3. Lo stralcio della distanza minima di 10 metri per le imbarcazioni di fronte al Ponte della Dogana nel territorio italiano.**
- 4. La conferma del divieto di pesca a tempo indeterminato nel Fiume Tresa in comune di Lavena Ponte Tresa nel tratto Argine Lungo Tresa – Piazza Europa – Piazza Mercato.**
- 5. La precedente ordinanza n. 04/18 è abrogata al 31/12/2019.**

L'intero quadro normativo aggiornato sarà disponibile presso gli Uffici Pesca delle Province del VCO, Novara, Varese e Como, la segreteria del Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca e le Associazioni di Pesca sportiva e professionale, nonché sul sito <http://www.cispp.org/> della Commissione sotto Legislazioni generali / acque italiane.

Verbania, 16 dicembre 2019

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA

c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque

via Tonolli 50 28922 Verbania Pallanza

tel. 0323 518327 fax 0323 55651

posta certificata commissariatopesca@pec.it

e-mail segreteria alcide.calderoni@irsa.cnr.it

Codice Fiscale 93007650034

Ordinanza n. 05/21

NORME DI PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE

Le ricerche in corso sottolineano una costante evoluzione della situazione ittica nel Lago Maggiore in parte determinata dalle vicende climatiche responsabili dei cambiamenti dei periodi di frega dei coregonidi. Anche le specie ittiche invasive - e particolarmente il siluro - con il loro rapido moltiplicarsi portano a notevoli scompensi nelle popolazioni ittiche e vanno contenute. Le specie di maggior pregio commerciale vanno quindi tutelate per quanto possibile regolandone le catture in modo da garantire un prelievo sostenibile nel tempo.

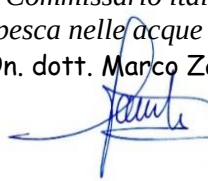
Ciò premesso **Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere** preso atto delle segnalazioni e delle proposte dei pescatori professionisti e dilettanti, a restrizione delle norme del nuovo Regolamento di Applicazione (R.d.A.) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

DISPONE

- ❑ Per un periodo sperimentale di anni TRE e cioè fino al 31.12.2024 il divieto di pesca ai coregonidi (lavarello bondella) viene esteso dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo. Pertanto in tale periodo è vietata la posa di reti volanti di cui alla Tabella 2 del Regolamento di Applicazione (R.d.A.) denominate "riadaresc" (Pt. 1.1) e "Reet da bundela" (Pt. 1.2). Nell'imminenza del termine del divieto verranno effettuati alcuni campionamenti per verificare l'effettivo andamento della riproduzione dei coregonidi ed eventualmente prevedere una estensione del periodo di divieto.
- ❑ La rete da posta denominata "Riadaresc reet da bundela" (Tab. 2, Pt. 2.1) è vietata durante il divieto di coregone, luccio e lucioperca. Il suo impiego è soggetto alle prescrizioni del R.d.A. ed inoltre dovrà avere una maglia massima di 50 mm.
- ❑ La rete da fondo denominata "da pes bianc" (Tab. 2 - Pt. 3.3) è vietata durante i divieti dei coregonidi, del luccio e del lucioperca.
- ❑ Al fine di permettere una maggior continuità di pesca professionale, a parziale modifica dell'ordinanza n.14/15, la rete da fondo denominata "voltana per pesce persico" (Tab. 2, Pt. 3.1) è consentita dal 31 maggio al 31 gennaio dell'anno successivo; Il suo impiego resta soggetto alle prescrizioni del R.d.A.
- ❑ A partire dal 31/5/2023 la maglia minima della "Voltana per persico" (Tab. 2, Pt. 3.1) e del "Tramaglio per persico" (Tab. 2, Pt. 4.1) dovrà essere pari o superiore a 27 mm.
- ❑ Fermo restando il Comunicato C1/16 "Non è mai permessa la posa di due tese da 750 metri dello stesso attrezzo, intendendo con il termine attrezzo le reti volanti descritte in Tab. 2 nei punti 1.1 e 1.2 ciascuna delle quali deve considerarsi uno specifico attrezzo", il totale delle reti di qualsiasi tipo utilizzate da ogni pescatore per ciascuna giornata di pesca - sommando sia reti volanti, da posta, da fondo e tremagli - non potrà comunque superare i 2.000 (duemila) metri lineari complessivi nel rispetto dei limiti di lunghezza consentiti per ciascun attrezzo.
- ❑ Si ricorda che le disposizioni assunte con Ordinanza n. 04/21 del 15/11/21 per la Rete da siluro valgono fino al 31/01/2022. Si ribadisce che tale attrezzo essendo una rete volante inserita nel nuovo R.d.A. non può essere ancorata, né restare posata per più di una notte.

Verbania, 30 novembre 2021

il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA

c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque

via Tonolli 50 28922 Verbania Pallanza

tel. 0323 518327 fax 0323 55651

posta certificata commissariatopesca@pec.it

e-mail segreteria alcide.calderoni@irsa.cnr.it

Codice Fiscale 93007650034

Ordinanza n. 06/21

LIMITAZIONI CATTURE DELLA PESCA DILETTANTISTICA NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE

Le ricerche in corso sottolineano una costante evoluzione della situazione ittica nel Lago Maggiore in parte determinata dalle vicende climatiche responsabili dei cambiamenti dei periodi di frega. Anche le specie ittiche invasive - e particolarmente il siluro - con il loro rapido moltiplicarsi portano a notevoli scompensi nelle popolazioni ittiche e vanno contenute. Le specie di maggior pregio vanno quindi tutelate per quanto possibile regolandone le catture in modo da garantire un prelievo sostenibile nel tempo.

Ciò premesso, preso atto delle considerazioni pervenute dai pescatori professionisti e dilettanti, a parziale modifica restrittiva dell'art. 9 del Regolamento di Applicazione, così come si è previsto per la pesca professionale con ordinanza n. 05/21, anche per la pesca dilettantistica il **Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere**

DISPONE

Per un periodo sperimentale di 3 anni dal 01/12/2021 al 31/12/2024:

- ☐ Il divieto di pesca ai coregonidi (lavarello e bondella) viene esteso dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo.
- ☐ Ciascun pescatore dilettante non può trattenere per ogni giornata di pesca sia da riva che da imbarcazione non più di:
 - 8 capi complessivi di Salmonidi (trote, salmerini, coregonidi) di cui non più di 3 trote o salmerini;
 - 25 capi di pesce persico;
 - 2 capi di lucioperca;
 - 2 capi di luccio.
- ☐ Le precedenti disposizioni in materia sono abrogate

Verbania, 30 novembre 2021

il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA
COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA
c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque
via Tonolli 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323 518327 fax 0323 55651
posta certificata commissariatopesca@pec.it
e-mail segreteria alcide.calderoni@irsa.cnr.it
Codice Fiscale 93007650034

Ordinanza n. 01/22

LIBRETTO SEGNA CATTURE DELLA PESCA DILETTANTISTICA NELLE ACQUE ITALIANE SOGGETTE ALLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA SULLA PESCA.

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere

- Premesso che la Regione Lombardia ha ritenuto di concerto con il Commissario che l'utilizzo del tesserino segna pesci per la pesca dilettantistica debba essere utilizzato anche nelle acque lombarde di competenza della Commissione italo svizzera sulla pesca, vale a dire quelle dei laghi Maggiore e Lugano.
- Preso inoltre atto che le FIPSAS operanti sulla parte piemontese e lombarda del Lago Maggiore nelle rispettive Province di Varese, Novara e VCO, cui va rivolto un doveroso ringraziamento, si sono accordate in modo che tali prescrizioni vengano applicate uniformemente sull'intera parte italiana del Lago Maggiore, permettendo così di poter completare le statistiche annuali del pescato sia professionale che dilettantistico indispensabili per una responsabile e corretta gestione del patrimonio ittico lacustre,
- ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della Convenzione italo svizzera sulla pesca,

dispone

- ❑ **Tutti i pescatori dilettanti che operano nelle acque italiane del Ceresio e del fiume Tresa sono tenuti al possesso e alla compilazione del tesserino segnacatture di Regione Lombardia – Bacino di pesca n°5;**
- ❑ **Tutti i pescatori dilettanti che operano nelle acque italiane del Verbano sono tenuti al possesso e alla compilazione del tesserino segnacatture stampato e distribuito dalle sezioni FIPSAS di Novara, Varese e Verbano Cusio Ossola.**
- ❑ **Le modalità di compilazione e di restituzione dei tesserini segnacatture sono descritte all'interno dei tesserini stessi.**
- ❑ **Le Ordinanze 01/21 del 11/01/21 e 01/22 del 22/02/22 sono abrogate.**

Verbania, 11 aprile 2022

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA

c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque

via Tonolli 50

28922 Verbania Pallanza

tel. 0323 518327

fax 0323 55651

posta certificata commissariatopesca@pec.it

e-mail segreteria segreteria@commissariatopesca.it

Codice Fiscale 93007650034

Ordinanza n. 01/23

MODIFICA ORDINANZA 5/21

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere

- Considerata la grave crisi del pescato di coregonidi nelle acque italiane del Lago Maggiore che determina un danno significativo alla categoria dei pescatori di professione
- Tenuto conto del divieto della pesca dell'agone a causa delle note vicende di inquinamento da DDT.
- Tenuto conto della necessità di contenere il popolamento di siluro, ancora particolarmente abbondante nel Lago Maggiore

assume le seguenti disposizioni

- **A partire dal 18 maggio 2023, viene abrogato il comma secondo dell'ordinanza 5/21** che così recita: "La rete da posta denominata "Riadaresc reet da bundela" (Tab. 2, Pt. 2.1) è vietata durante il divieto di coregone, luccio e lucioperca. Il suo impiego è soggetto alle prescrizioni del R.d.A. ed inoltre dovrà avere una maglia massima di 50 mm."

Pertanto, a far data dal 18 maggio 2023, l'utilizzo dell'attrezzo "rete da posta – Riadaresc reet da bundela" è regolamentato esclusivamente secondo quanto presente nel Regolamento di Applicazione della CISPP che prevede una "lunghezza massima di metri 500" ed "una altezza massima di 150 maglie" ed inoltre è "Proibito durante il divieto dei coregoni. La maglia 32-33 mm è consentita soltanto dal 24 gennaio al 15 luglio. Lo sviluppo lineare della singola tesa o ancoraggio non può superare i 250 metri. Durante il periodo di protezione del pesce persico obbligo di posa su fondali di profondità superiore a 20 metri e obbligo di ancorare la rete ad entrambe le estremità (Tabella 2, Pt. 2.1 del RDA).

Si ricorda infine che l'Art. 7 del RDA dispone che:

- ***"Gli esemplari che non raggiungono la lunghezza minima di cattura, o catturati durante il periodo di protezione della specie, o appartenenti a specie ittiche protette, devono essere immediatamente rilasciati con ogni possibile cura, salvo quanto riportato al punto successivo."***
- ***"Gli esemplari che non raggiungono la lunghezza minima di cattura, o catturati durante il periodo di protezione della specie, o appartenenti a specie ittiche protette, se recuperati morti da reti autorizzate, debbono essere messi in apposito contenitore, posto in luogo ben visibile sulla barca e diverso da quelli normalmente impiegati per la raccolta del pescato. Tali pesci potranno essere utilizzati dal pescatore professionista esclusivamente per il proprio consumo familiare."***

Verbania, 18 maggio 2023

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere
On. dott. Marco Zacchera*



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA

c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque

via Tonolli 50 28922 Verbania Pallanza

tel. 0323 518300

posta certificata commissariatopesca@pec.it

e-mail segreteria segreteria@commissariatopesca.it

Codice Fiscale 93007650034

Ordinanza n. 03/23

DIVIETO DI RILASCIO DEGLI ESEMPLARI DI SILURO (*SILURUS GLANIS*) NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE, LAGO DI LUGANO E FIUME TRESA

Il Commissario italiano per la Convenzione italo svizzera per la pesca

- ❑ Tenuto conto dei Regolamenti della Unione Europea e delle normative nazionali in materia di specie aliene invasive;
- ❑ Tenuto conto degli indirizzi in materia nel Canton Ticino (CH), nella Regione Lombardia e nella Regione Piemonte;
- ❑ Tenuto conto dello sforzo comune transfrontaliero nel contrasto alle specie aliene invasive, supportato direttamente o indirettamente dalla Commissione italo svizzera per la pesca anche mediante progetti di ricerca applicata specifici (Interreg SHARESALMO, LIFE21 PREDATOR);
- ❑ Al fine di mantenere il più possibile omogenea la gestione del patrimonio ittico delle acque transfrontaliere soggette alla Convenzione italo svizzera per la pesca;
- ❑ Valutato che la specie ittica siluro (*Silurus glanis*) presenta oggi caratteristiche di invasività e rappresenta una minaccia per la fauna ittica autoctona, per l'ambiente e la biodiversità;
- ❑ Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione italo svizzera per la pesca;

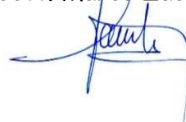
Dispone che

Tutti gli esemplari di pesce siluro (*Silurus glanis*) catturati nelle acque italiane del Lago Maggiore, Lago di Lugano e Fiume Tresa non devono essere rilasciati e devono essere immediatamente soppressi non appena catturati.

La presente ordinanza entra in vigore il 12/08/2023.

Verbania, 10/08/2023

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA
COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA

c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque
via Tonolli 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323 518300

posta certificata commissariatopesca@pec.it

e-mail segreteria segreteria@commissariatopesca.it

Codice Fiscale 93007650034

Ordinanza n. 04/23

REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA **ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DI FONDO TOCE**

Il Commissario italiano per la Convenzione italo svizzera per la pesca

Tenuto conto

- ❑ - degli interscambi contatti con l'Ente di Gestione del Ticino e delle Aree Protette del Lago Maggiore;
- ❑ - della valenza naturalistica dell'area di Fondo Toce, zona elettiva di riproduzione per molte specie ittiche di primario interesse per la pesca professionale e dilettantistica;
- ❑ - della fondamentale importanza del corridoio acquatico rappresentato dalla foce del Fiume Toce per la migrazione delle trote lacustri e già oggetto di limitazioni di pesca relativamente alla sua foce;
- ❑ - dello sforzo comune transfrontaliero per il miglioramento dei popolamenti di salmonidi nativi nelle acque di competenza della Commissione Italo Svizzera per la Pesca;
- ❑ - della necessità di limitare ed indicare con chiarezza, anche ai fini della vigilanza ittica, l'area interessata alla presente disposizione;
- ❑ - di quanto già disposto con l'ordinanza n. 14/15, che si riconferma, relativamente al periodo di divieto di luccio, lucioperca e pesce persico

Ai sensi della Convenzione italo svizzera per la pesca

Dispone che

Nelle acque di competenza all'interno della Riserva Naturale di Fondo Toce, delimitata a lago dalle boe gialle di segnalazione dei confini a partire dalla località "San Carlo" ad oltre lo sbocco del Fiume Toce e che - dall'ultima boa gialla esistente - prosegue con una linea retta verso la foce del torrente Stronetta, è vietata la pesca con natanti di ogni tipo ed è consentita esclusivamente la pesca a piede asciutto dalla riva con attrezzi dilettantistici, con validità delle limitazioni e prescrizioni definite nel Regolamento di Applicazione della CISPP.

Si allega alla presente la mappa dei confini della Riserva Naturale di Fondo Toce.

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

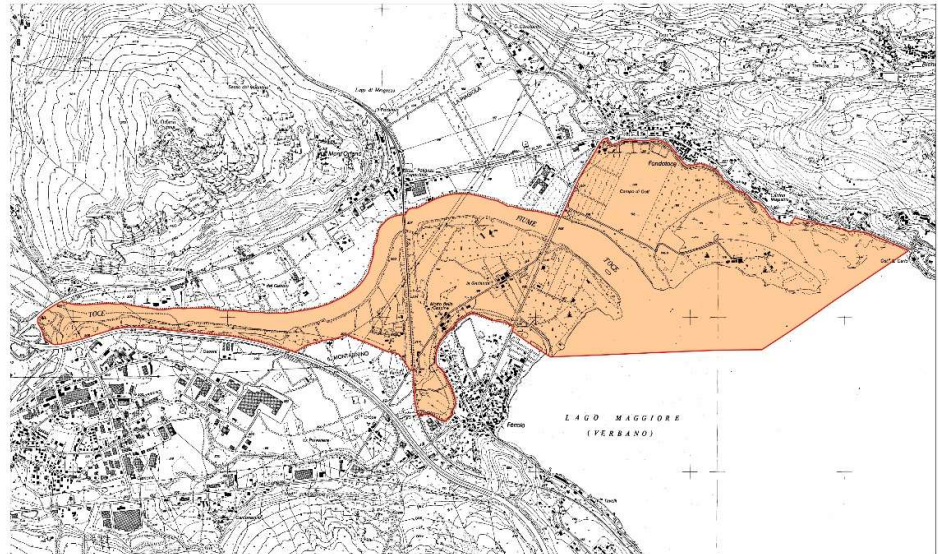
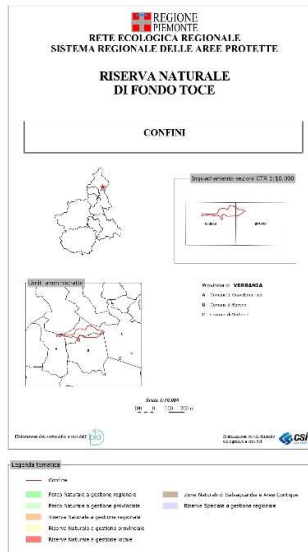
SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA
COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA

c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque
via Tonolli 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323 518300

posta certificata commissariatopesca@pec.it

e-mail segreteria segreteria@commissariatopesca.it

Codice Fiscale 93007650034



La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1 Novembre 2023.

Verbania, 02/10/2023

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA
COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA

c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque
via Tonolli 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323 518300

posta certificata commissariatopesca@pec.it

e-mail segreteria segreteria@commissariatopesca.it

Codice Fiscale 93007650034

Ordinanza n. 01/24

LIBRETTO SEGNACATTURE PER I PESCATORI OPERANTI CON ATTREZZI PROFESSIONALI NELLE ACQUE SOGGETTE ALLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA

Il Commissario italiano per la Convenzione italo svizzera per la pesca

- ❑ considerato che la compilazione del Libretto Segnacatture nelle acque è funzionale al completamento delle statistiche annuali del pescato professionale indispensabili per una corretta gestione del patrimonio ittico delle acque comuni e regolamentazione della pesca;
- ❑ tenuto conto che tale prassi è in uso anche ai pescatori dilettanti;
- ❑ preso atto che il termine “attrezzi professionali” e le relative modalità di utilizzo nelle acque italiane soggette alla Convenzione italo svizzera per la Pesca sono definiti dal Regolamento di applicazione della CISPP e dalle ordinanze del Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere

dispone che

1. a partire dall'anno 2024, il Commissariato italiano sia responsabile della raccolta dei dati statistici del pescato con attrezzi professionali nelle acque italiane soggette alla Convenzione italo svizzera per la Pesca, registrati nel “Libretto Segnacatture” messo a disposizione, su richiesta personale da parte del pescatore interessato, dal medesimo Commissariato.
2. tutti i pescatori operanti con attrezzi professionali nelle acque italiane soggette alla convenzione italo svizzera per la pesca, sono tenuti alla compilazione giornaliera del Libretto Segnacatture ed a mantenerlo con sé durante l'attività di pesca;
3. il Libretto Segnacatture deve essere compilato entro la fine di ogni giornata di pesca, con le modalità indicate sullo stesso, e deve essere reso disponibile prontamente alla autorità di vigilanza che ne faccia richiesta durante un controllo;
4. il Libretto Segnacatture, completo in ogni sua parte, deve pervenire alla segreteria del Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera per la pesca (presso CNR-IRSA, L.go Tonolli 50, 28922 Verbania Pallanza) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di utilizzo; contestualmente, sarà consegnato il nuovo Libretto Segnacatture qualora ne venga fatta richiesta.
5. l'eventuale smarrimento deve essere immediatamente comunicato per iscritto al Commissariato italiano (segreteria@commissariatopesca.it). Contestualmente, al medesimo Commissariato o suo Ente delegato, deve essere richiesta di emissione di un nuovo Libretto Segnacatture;
6. in caso di danneggiamento e/o usura del libretto tale da rendere lo stesso totalmente o parzialmente illeggibile, il pescatore titolare è tenuto a richiederne immediatamente e per iscritto copia al Commissariato italiano (segreteria@commissariatopesca.it), consegnando contestualmente al Commissariato italiano o suo Ente delegato il vecchio libretto danneggiato. L'esercizio della pesca con attrezzi professionali non è consentito con Libretto Segnacatture danneggiato e/o illeggibile nelle sezioni riguardanti i dati del pescatore e/o il quantitativo di pescato e/o i controlli delle autorità di vigilanza;
7. nel periodo intercorrente tra la richiesta di emissione da parte del pescatore e la data indicata dalla segreteria del Commissariato per il ritiro del nuovo libretto, è consentita la pesca, ma con l'obbligo di registrazione del pescato (in kg e diviso per specie) giornaliero.

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA
COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA

c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque
via Tonolli 50 28922 Verbania Pallanza
tel. 0323 518300

posta certificata commissariatopesca@pec.it

e-mail segreteria segreteria@commissariatopesca.it

Codice Fiscale 93007650034

8. sulla copia del Libretto Segnacature rilasciato dal Commissariato italiano, il pescatore deve riportare immediatamente ed in modo puntuale, per quanto possibile, il pescato del periodo precedente allo smarrimento;
9. per coloro che non fossero ancora in possesso del Libretto Segnacature 2024, è concesso di richiederne l'emissione fino al 20 gennaio 2024 previa presentazione alla segreteria del Commissariato del Libretto 2023 debitamente compilato o sua copia digitalizzata o presentazione di eventuale denuncia di smarrimento, datata e controfirmata dall'autorità ricevente;
10. a far data dal 1 febbraio 2024, l'attività di pesca con attrezzi professionali nelle acque italiane soggette alla Convenzione italo svizzera per la pesca, non è consentita in assenza del Libretto Segnacature 2024.

Verbania, 04/01/2024

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA

c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque

via Tonolli 50 28922 Verbania Pallanza

tel. 0323 518300

posta certificata commissariatopesca@pec.it

e-mail segreteria segreteria@commissariatopesca.it

Codice Fiscale 93007650034

Ordinanza n. 03/24

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DELLE IMBARCAZIONI ADIBITE ALLA PESCA NELLE ACQUE COMUNI E DEGLI ATTREZZI DI PESCA PROFESSIONALI

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere

- tenuto conto della necessità di uniformare la regolamentazione della pesca recependo ed integrando quanto già previsto con la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano (Legge 20 gennaio 1997, n. 19).
- Tenuto conto della necessità di identificazione univoca delle imbarcazioni adibite alla pesca e degli attrezzi di pesca professionale utilizzati nelle acque comuni

assume le seguenti disposizioni valide a decorrere dal 01/11/2024

Ogni imbarcazione che svolge attività di pesca nelle acque italiane del Lago Maggiore e del Lago di Lugano deve esporre sull'imbarcazione e in modo visibile un segnale a "pallone" o boa sferica del diametro di almeno 30 cm, che deve essere:

- di colore giallo per le barche e natanti adibite alla pesca professionale
- di colore bianco per le imbarcazioni e natanti su cui viene esercitata la pesca sportiva a traina e con tirlindana
- di colore bianco per le imbarcazioni e natanti utilizzati dai proprietari di diritti esclusivi di pesca e/o titolari di uso civico che esercitano la pesca con attrezzi professionali.

Inoltre, dispone che:

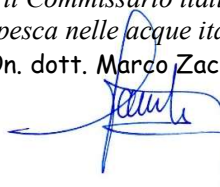
- ☐ Ciascun attrezzo da pesca professionale deve essere riconducibile in modo univoco al soggetto che lo utilizza per la pesca, mediante l'apposizione ben visibile sui gavitelli (galleggianti o "segni") del codice alfanumerico/numerico assegnato al pescatore dall'Autorità Competente.
- ☐ I gavitelli (galleggianti o "segni") con il codice alfanumerico identificativo devono essere posizionati almeno all'inizio e alla fine di ogni tesa di reti da posta e volanti, e all'inizio di ogni tesa di reti da fondo. Con il termine "tesa" si intende un singolo attrezzo o, nel caso di più reti unite tra loro, l'insieme di più reti concatenate.
- ☐ In caso di attività di pesca esercitata da più pescatori congiuntamente sulla stessa imbarcazione, il codice alfanumerico riportato sugli attrezzi da pesca deve essere, almeno, di uno di essi.
- ☐ Ciascuna tesa di reti volanti in posa durante le ore notturne deve portare una luce ("chiaro", lanterna, lampada, torcia) ed una bandiera di segnalazione, che devono essere poste ad entrambe le estremità dell'attrezzo.

Ricorda infine che:

- ☐ In prossimità delle entrate dei porti e delle strettoie, nonché sulla rotta abituale dei battelli in servizio regolare di linea ed in prossimità dei relativi pontili d'approdo, la posa di attrezzi per la pesca professionale (reti e bertovelli) è consentita solo se non intralciano la navigazione.

Verbania, 20 ottobre 2024

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA

c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque

via Tonolli 50 28922 Verbania Pallanza

tel. 0323 518300

posta certificata commissariatopesca@pec.it

e-mail segreteria segreteria@commissariatopesca.it

Codice Fiscale 93007650034

Ordinanza n. 04/24

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERIODI DI DIVIETO DI PESCA AL LUCCIO, LUCIOPERCA E PESCE PERSICO NELLE ACQUE DEL LAGO MAGGIORE

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere

- tenuto conto del cambiamento climatico in atto e delle modificazioni nella estensione dei periodi riproduttivi di molte delle specie ittiche presenti nelle acque comuni, come oramai attestato da numerose segnalazioni da parte dei pescatori dilettanti e professionisti nonché da evidenze scientifiche.
- tenuto conto della necessità di semplificare la regolamentazione della pesca al fine di una più coerente gestione della risorsa ittica nelle acque del Lago Maggiore e una più efficace vigilanza.
- ai sensi della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22.11.88 n. 530)

dispone che

a far tempo dal 2025, i periodi di divieto delle specie Luccio, Lucioperca e Pesce persico siano definiti come segue:

- Lucioperca: chiusura il 15 marzo, apertura il 31 maggio
- Pesce Persico: chiusura il 15 marzo, apertura il 31 maggio
- Luccio: chiusura il 15 marzo, apertura il 31 maggio.

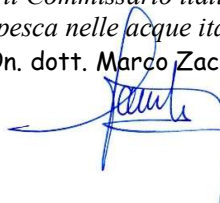
L'inizio e il termine dei giorni indicati si intendono alle ore 12.00.

Si ricorda inoltre che, a seguito della presente ordinanza

l'utilizzo della Rete da Fondo denominata "Rete da Pess Bianco", di cui alla Tabella 2, punto 3.3. del Regolamento di Applicazione della CISPP, risulta vietato dal 15 marzo al 31 maggio.

Verbania, 16 novembre 2024

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera





**PROVVEDIMENTO ESTENSIVO AI SENSI DELL'ART.12, COMMA 1
DELLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA PER LA PESCA:**

**PROROGA PERIODO DI UTILIZZO ATTREZZO DI PESCA PROFESSIONALE
"REET DA SILURO"**

***Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere
Il Commissario svizzero per la pesca nelle acque italo -svizzere***

Considerato che

- la sperimentazione dell'utilizzo della Reet da Siluro, di cui alla Tabella 2, Punto 1.3 del Regolamento di Applicazione della CISPP, termina il 31/12/2024.
- I pescatori che hanno utilizzato l'attrezzo denominato "Reet da Siluro" devono inviare i dati del catturato ai rispettivi Commissariati entro il 10 dicembre di ogni anno.
- La decisione di un eventuale inclusione definitiva della "Reet da siluro" nel RDA deve derivare dalla analisi dei risultati della sperimentazione da parte della Sottocommissione e della Commissione della CISPP.

Dato mandato alle rispettive segreterie

- di elaborare i dati statistici della "Reet da Siluro" entro la riunione della Sottocommissione CISPP prevista per il mese di Aprile 2025.

Ritenuto che

- in attesa della decisione della Commissione italo svizzera per la Pesca, sia opportuno mantenere attiva una forma specifica di contrasto al pesce siluro *Silurus glanis* da esercitarsi nel pelago lacustre con attrezzi professionali

DISPONGONO

- che l'utilizzo dello strumento di pesca professionale denominato "Reet da Siluro" di cui alla Tabella 2, Punto 1.3. del RDA CISPP sia prorogato fino al 31 Dicembre 2025 nelle modalità operative già previste fino ad oggi dal RDA della CISPP.

Verbania, 21 novembre 2024

Berna, 9 dicembre 2024

*il Commissario svizzero
per la pesca nelle acque italo-svizzere
Dr. Michael Schaerer*

*Il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere
On. dott. Marco Zacchera*

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA

c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque

via Tonolli 50 28922 Verbania Pallanza

tel. 0323 518300

posta certificata commissariatopesca@pec.it

e-mail segreteria segreteria@commissariatopesca.it

Codice Fiscale 93007650034

Ordinanza n. 06/24

LIMITAZIONI ALLE CATTURE DELLA PESCA DILETTANTISTICA NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere

- Preso atto della imminente scadenza della Ordinanza commissariale n. 6/21,
- Tenuto conto che le motivazioni alla base della succitata ordinanza non sono cambiate nel corso del passato triennio di sperimentazione
- Nelle more di una valutazione tecnica all'interno della Sottocommissione della CISPP da effettuarsi nella prima seduta utile del 2025

dispone che

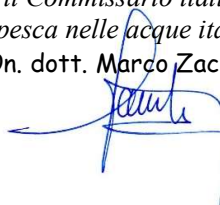
a far tempo dal 1° gennaio 2025 ciascun pescatore dilettante non può trattenere per ogni giornata di pesca, sia da riva che da imbarcazione, non più di:

- **3 capi complessivi di trota e salmerino alpino.**
N.B. E' esclusa dal presente conteggio la trota iridea, per la quale non vi è alcun limite, nè di taglia né di numero di capi che si possono trattenere;
- **8 capi di coregonidi;**
- **25 capi di pesce persico;**
- **2 capi di lucioperca;**
- **2 capi di luccio.**

A fini statistici, e con riferimento alla sola trota iridea, si chiede di segnalarne la cattura, riportandone lunghezza e peso, all'indirizzo della segreteria del Commissariato italiano segreteria@commissariatopesca.it

Verbania, 19 dicembre 2024

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera



Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA

c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque

via Tonolli 50 28922 Verbania Pallanza

tel. 0323 518300

posta certificata commissariatopesca@pec.it

e-mail segreteria segreteria@commissariatopesca.it

Codice Fiscale 93007650034

Comunicazione n. 04/24

Il Commissario italiano per la pesca nelle acque italo-svizzere,

ai sensi della Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere ed in esecuzione delle decisioni assunte dai due Commissari sulla base del parere favorevole espresso dalla Sottocommissione italo-svizzera per la pesca,

comunica che

- a decorrere dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore il Regolamento di Applicazione (R.d.A. 2025) così modificato:
- Lago Maggiore: viene esteso il periodo di divieto alla pesca dei coregonidi dalle ore 12.00 del 1 Novembre di ogni anno alle ore 12.00 del 31 gennaio dell'anno successivo (Titolo 2°, Tabella 2 "*Periodi di divieto*").
- Lago Ceresio: viene autorizzato l'impiego momentaneo di una seconda cavedanera (o cane) per la pratica del "passamano" (senza aumento del numero di esche), durante il recupero di una cattura (Titolo 3°, Tabella 6 "*Attrezzi dilettantistici...Pesca alla traina*").

Ricorda inoltre che:

- a partire dal 1° Gennaio 2025 entrerà in vigore il nuovo Regolamento delle Semine della CISPP (Reg_Sem 2025).
- Con Ordinanza commissariale n. 06/24 viene confermato il numero massimo di catture consentite ai pescatori dilettanti nelle acque italiane del Lago Maggiore già disposto con Ordinanza Commissariale 6/21 (in scadenza il 31/12/2024)

Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2025, il corpo dei regolamenti di pesca sportiva e professionale e delle semine nelle acque italo-svizzere sarà quindi costituito da:

- **Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere (Legge 22/11/88, n. 530), in vigore dal 01.04.1989 e sue successive modificazioni.**
- **Regolamento di Applicazione per la pesca nelle acque italo-svizzere, in vigore dal 01.01.2025.**
- **Ordinanze del Commissario, in vigore dal 01.01.2025.**
- **Regolamento delle semine di materiale ittico nelle acque italo-svizzere (Reg_Sem 2025), in vigore dal 01.01.2025 .**

Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca

SEGRETERIA E RECAPITO CORRISPONDENZA

COMMISSARIATO ITALIANO PER LA PESCA

c/o CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque

via Tonolli 50 28922 Verbania Pallanza

tel. 0323 518300

posta certificata commissariatopesca@pec.it

e-mail segreteria segreteria@commissariatopesca.it

Codice Fiscale 93007650034

L'intero quadro normativo è disponibile presso gli Uffici Pesca delle Province del VCO, Novara, Varese e Como, la segreteria del Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca e le Associazioni di Pesca sportiva e professionale, nonché sul sito <http://www.cispp.org/> della Commissione sotto Legislazioni generali.

Verbania, 19 dicembre 2024

*il Commissario italiano
per la pesca nelle acque italo-svizzere*
On. dott. Marco Zacchera

